

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1529)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1966  
(V. Stampato n. 2884)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**dal Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**dal Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

**dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 1966*

---

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

ALLEGATO

*Decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 dicembre 1965.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i termini stabiliti per l'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 8, 20, 26 e 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

## DECRETA:

## Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1968.

## Art. 2.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, è prorogata fino al 31 dicembre 1968.

## Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1966.

## Art. 4.

L'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Nei territori dei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nonché le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito ».

## Art. 5.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 per l'anno finanziario 1966, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

## Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO -- TAVIANI -- TREMELLONI -- LAMI  
STARNUTI -- DELLE FAVE -- PIERACCINI  
-- COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE